



Ministero dell'istruzione e del merito



Istituto Comprensivo Statale di Ponte
con sezioni associate nei Comuni di Paupisi e Torrecuso
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad indirizzo musicale
AMBITO BN05



Circolare n° 106

Ponte, 17/03/2026

- **Ai sigg. Genitori degli alunni frequentanti l'I.C. Ponte (BN)**
 - **Al personale docente e A.T.A.**
→ [sito web](#)

e, p.c. - **Al D.S.G.A.**

- **Atti**
- **Sito web** www.icpontebn.edu.it

Oggetto: Procedura operativa da adottare in caso di ritardo nel ritiro degli alunni al termine dell'orario scolastico.

Per una corretta gestione della situazione che può venire a crearsi in caso di mancato prelevamento dell'alunno/a al termine delle lezioni, e in considerazione della responsabilità del personale scolastico sulla vigilanza degli alunni per l'intera durata della permanenza a scuola, fino alla consegna ai genitori/esercenti la responsabilità genitoriale, o a persone formalmente delegate, si prega di attenersi alle seguenti disposizioni.

In caso di ritardo imprevisto nel ritiro dell'alunno/a, i genitori/esercenti la responsabilità genitoriale, o persone formalmente delegate, sono tenuti a comunicare tempestivamente l'impedimento telefonando al plesso di riferimento, o all'ufficio di segreteria, che dovrà informare il plesso.

In caso di mancato prelevamento e in assenza di comunicazione di ritardo:

1

1. il/la docente prova a rintracciare, dal telefono della scuola, i genitori/esercenti la responsabilità genitoriale, o persona formalmente delegata, attraverso i recapiti riportati nell'elenco alunni consegnato ad inizio anno dalla segreteria scolastica o indicati in eventuale modulo di delega ritiro alunno/a;
2. l'alunno/a resta sotto la vigilanza del/la docente fino al ritiro da parte del genitore/esercente la responsabilità genitoriale, o persona formalmente delegata;
3. dopo essersi accertato/a che l'alunno/a verrà prelevato/a in un tempo congruo, se trattasi di più di cinque/dieci minuti, il/la docente consegna l'alunno/a al collaboratore scolastico di turno, che, assumendo il compito di vigilanza, è autorizzato a sospendere le attività di pulizia e chiusura plesso;
4. il tempo eccedente impiegato dal collaboratore scolastico al fine di recuperare le attività di pulizia e chiusura plesso, a seguito di consegna dell'alunno/a al genitore/esercente la responsabilità genitoriale, sarà indicato nel registro firme con specifica della motivazione;
5. al momento del prelievo tardivo, il genitore/esercente la responsabilità genitoriale, o persona formalmente delegata, è tenuto/a a firmare l'apposito registro disponibile all'ingresso del plesso, indicando l'orario esatto del ritiro;
6. entro il giorno dopo, il/la docente informa il/la docente responsabile di plesso dell'accaduto; il collaboratore scolastico informa la D.S.G.A., o l'A.A. sig.ra Colangelo Rosalba, dello straordinario eventualmente effettuato.

In caso di mancata risposta ai tentativi di contatto telefonico, il/la docente informa tempestivamente il/la docente responsabile di plesso, che valuterà con il Dirigente scolastico, la necessità di contattare la Polizia Municipale a cui sarà chiesto di rintracciare i genitori/esercenti la responsabilità genitoriale. L'alunno/a resterà sotto la vigilanza del collaboratore scolastico di turno fino alla consegna alla Polizia Municipale.

Si precisa quanto segue:

- I genitori/esercenti la responsabilità genitoriale, o persone formalmente delegate, sono tenuti ad essere puntuali all'uscita, in modo che il ritiro dell'alunno/a avvenga nella massima sicurezza e serenità.



Ministero dell'istruzione e del merito

Istituto Comprensivo Statale di Ponte
con sezioni associate nei Comuni di Paumisi e Torrecuso
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad indirizzo musicale
AMBITO BN05



- I genitori/esercanti la responsabilità genitoriale sono tenuti a comunicare alla segreteria scolastica eventuali cambi di numero di telefono (rispetto a quelli comunicati all'atto dell'iscrizione), di cui saranno informati immediatamente i responsabili di plesso, per l'Infanzia, e i docenti coordinatori di classe, per la Scuola Primaria e Secondaria di I grado.
- Il mancato ritiro ingiustificato da scuola di un minore può configurare il reato di abbandono di minore ai sensi dell'art. 591 del Codice Penale.
- Per nessun motivo, il/la docente potrà consegnare l'alunno/a al collaboratore scolastico senza aver prima contattato il genitore/esercente la responsabilità genitoriale, o persona formalmente delegata, per accertarsi che venga a prelevare/a in un tempo ragionevole, o, in caso di improrogabili impegni personali o di mancata risposta ai tentativi di contatto telefonico, senza aver informato il responsabile di plesso che prenderà in carico la procedura.
- L'abbandono di un minore non prelevato costituisce una grave negligenza (*culpa in vigilando*), esponendo il personale scolastico a responsabilità civili e disciplinari.
- In caso di ritardi frequenti o sistematici, il/la docente responsabile di plesso informa il Dirigente scolastico.

Si ringrazia tutti per la collaborazione.